

II. Resta imposta a chiunque, in pena come sopra, la maggior moderazione, ed il più esatto contegno in tali unioni, così che nessuno si faccia lecito di eccitare tumultuazioni, nè prorompere in parole ingiuriose, e sentimenti contrarj alla più sommessà suditanza.

III. Sarà dovere de' Rappresentanti essi Corpi di rassegnare al Capo medesimo, non solo le parti prese per la loro approvazione, ma altresì riferire qualunque altro progetto, ed emergente, che in tale incontro fosse stato ultroneamente alle ottenute licenze trattato, o in altro modo eseguito, in pena di essere gravemente corretti al caso di mancanza a così risoluto ordine.

IV. Ad oggetto di ovviare possibilmente agli inconvenienti si prescrive che vengano osservate nelle preaccennate riduzioni, e Vicinie Territoriali le Leggi in proposito di quelli che hanno ingresso nelle medesime; cioè che entri un solo per Famiglia, ed essendo il Capo di essa legittimamente impedito, altro, sostituito dal medesimo di essa Famiglia, e non altri, purchè abbia compiuta l'età d'anni 18., e rapporto alle unioni delle Scuole Laiche, e Confraternite dovrà osservarsi il metodo voluto dalle Leggi.

V. Riputando poi esso Capo conveniente di agevolare in qualche modo a' Villici per le loro riduzioni, e Vicinie l'obbligo della  
di-